

L'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "A Casa di Andrea – Los Varanos Hermanos - " riunitasi il 24/07/2023 in Salerno alla via Posidonia n. 153 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, alla presenza di tutti i soci ha approvato all'unanimità il seguente

STATUTO

Art 1 - Denominazione, sede, durata e struttura

E' costituita l'Associazione **A Casa di Andrea – Los Varanos Hermanos - ETS**. Essa si ispira ai principi e agli orientamenti della solidarietà e trae ispirazione e fondamento dalla vita del giovane Andrea Cerbarano che ha fatto della solidarietà e dell'impegno verso il prossimo ragione di vita. Infatti la sua dedizione alle persone meno fortunate si e' esplicitata attraverso l'adesione a varie associazioni di volontariato e da uno stile di vita sobrio e rispettoso della vita e della libertà degli altri. L'associazione fa riferimento alla disciplina civilistica e fiscale degli enti del terzo settore in conformità al d.lgs 117/2017. L'acronimo ETS dovrà essere usato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. L'Associazione ha sede legale in **Salerno alla via Bello n. 37 e sede sociale in Salerno alla via Posidonia n. 153**. Il CDA potrà costituire altre sedi operative. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

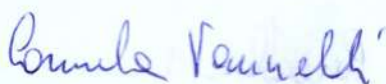
Art 2 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. **Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.** L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. **L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.**

Art 3 - Attività

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale e svolge la propria attività nel settore della beneficenza, della formazione e della tutela dei diritti civili nei confronti delle persone svantaggiate, quali anziani non autosufficienti, minori abbandonati o indigenti, i portatori di disabilità fisiche o psichiche siano essi anziani, minori, stranieri ed in particolar si prefigge il miglioramento della qualità della vita dei minori svantaggiati e specificamente dei minori dell'Africa e del Brasile, questi ultimi c.d. MENINOS DE RUA. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017, lettere a) i) h) r) t) u) v) w) x ed a tal fine potrà:

- Programmare e gestire attività umanitarie senza scopo di lucro, finalizzate esclusivamente ad azioni di supporto, sviluppo, tutela, protezione e prevenzione con particolare attenzione ai minori che si trovino in una situazione di abbandono, senza discriminazione ideologiche, politiche, di razza, di religione ed appartenenza.
- Far crescere negli aderenti, nella comunità e fuori di essa l'interesse verso le popolazioni povere, portando avanti i valori della solidarietà, della giustizia, della pace e la tutela dei diritti civili.



Mattia Marinardi
Bruno Vannelli

• Informare e sensibilizzare le persone e le istituzioni sulle condizioni di disagio, di sfruttamento e di sofferenza dei popoli in condizioni di sottosviluppo e di tutti coloro che si trovano in una condizione di grave disagio sociale, e sulla possibilità di incentivare un reale miglioramento di tali condizioni attraverso un diverso rapporto economico con i paesi poveri del mondo, un rapporto che abbia come presupposti la cooperazione, la solidarietà, il rispetto dell'ambiente, dei tempi e dei modi di sviluppo di tali popolazioni.

• Alleviare le difficoltà primarie dell'infanzia abbandonata mediante interventi di sostegno alla ricerca ed alla cura delle malattie infantili sia di natura somatica che psicologica.

• Prestare attenzione alla crescita culturale dei bambini abbandonati favorendo la scolarità con interventi di aiuto economico, tra cui le adozioni a distanza.

L'associazione per il raggiungimento degli scopi intende promuovere varie attività in particolare:

• Organizza ed anima attività e manifestazioni di informazione e di sensibilizzazione e ciò attraverso serate culturali, mostre fotografiche, o di arte, momenti musicali, dibattiti, incontri di lettura.

• Promuove scambi culturali con le popolazioni dei paesi in via di sviluppo e ciò anche attraverso la promozione di missioni di volontariato.

• Promuove iniziative ed eventi a carattere sportivo **a favore dei soggetti svantaggiati quali minori abbandonati, minori in grave disagio sociale o minori stranieri non accompagnati MSNA, al fine di garantire l'integrazione sociale.**

L'associazione potrà inoltre sviluppare rapporti, incontri e contatti con le associazioni, le istituzioni e gli organismi governativi, accademici e scientifici, le ASL, strutture sanitarie, le organizzazioni e gli enti europei, interessati o comunque coinvolti nelle tematiche di cui al presente oggetto sociale.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il cda

- L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo

- L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

- Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CDA.

- I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione potrà partecipare quale Socia/Associata ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti che perseguono scopi sociali e di cooperazione internazionale. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione e conduzione di spazi espositivi, nonché lo svolgimento di attività

Alto Luloran

Carlo Vannelli Ph

didattica e formativa, l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, momenti culturali, visite culturali, momenti teatrali, letture, corsi teorico/pratici e laboratori.

L'attività di raccolta fondi è svolta in **via residuale e non prevalente** e solo in **via occasionale ed in concomitanza con manifestazioni, celebrazioni, serate culturali**.

L'attività di formazione svolta nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (ex detenuti, immigrati, tossicodipendenti, portatori di handicap, disabili fisici e psichici, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, orfani, minori abbandonati, minori in condizioni di devianza o disadattamento, MSNA si concretizza attraverso iniziative che possano trovare, nelle varie sfaccettature delle attività di formazione ed istruzione un sollievo al disagio, e come punto di riferimento per attività analoghe a quelle istituzionali, in quanto accessorie ed integrative delle stesse, come ad esempio l'organizzare di un servizio di recupero scolastico, di laboratori di avviamento al lavoro, di servizi di accoglienza per gli anziani non autosufficienti, la raccolta e la conservazioni di libri usati al fine di realizzare una biblioteca;

L'attività di tutela dei diritti civili, svolta sempre nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (ex detenuti, immigrati, tossicodipendenti, portatori di handicap, disabili fisici e psichici, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti, orfani, minori abbandonati, minori in condizioni di devianza o disadattamento, MSNA si concretizza attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione delle persone e delle istituzioni sulle condizioni di disagio, di sfruttamento e di sofferenza e sulla possibilità di incentivare un reale miglioramento di tali condizioni.

Art.4 modalità di svolgimento delle attività

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito. Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dei propri scopi l'Associazione si può avvalere dell'attività di volontari, di propri soci e terzi, di obiettori di coscienza, nonché di personale dipendente, come previsto dal comma successivo. L'Associazione può convenzionarsi con Enti pubblici e privati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o dipendente, al fine di garantire esclusivamente il suo regolare funzionamento, ovvero per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. Ai volontari non viene corrisposto nessun compenso; a richiesta possono ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per conto dell'Associazione. Le prestazioni rese dai soci nell'ambito degli scopi e dell'attività svolta dall'Associazione devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art 5 - Modalità e condizioni di ammissione dei soci

Chiunque può aderire all'Associazione nel rispetto del presente statuto e del regolamento, indipendentemente dal sesso, dalla cittadinanza, dall'età, dalla professione, dall'appartenenza etnica, da convinzioni ideali, politiche e religiose. Sono ammessi quali soci, su conforme delibera del C.d.A., le persone fisiche e giuridiche che fanno domanda di ammissione, versano la quota associativa stabilita dal CDA, manifestano, senza pregiudizio alcuno il loro intendimento di collaborare per il raggiungimento degli scopi statutari, dando

Mattia Maimardi

Mattia

Corrado Samuelli

Roberto

Corrado Samuelli

Roberto

garanzia di continuità, di collaborazione, di accettazione delle finalità e dei metodi propri dell'Associazione e di partecipazione attiva alla vita sociale.

La differenziazione delle varie categorie di Soci non incide assolutamente sulla disciplina del rapporto associativo, che è uniforme per tutti i soci; essa ha valore solo ed esclusivamente storico ed onorifico. Tutti i Soci sono chiamati a partecipare alla vita dell'associazione, escludendo ogni tipo di limitazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e possono candidarsi alle cariche sociali.

. I Soci si ripartiscono per categorie:

- a) sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, hanno raccolto i fondi necessari per la formazione del patrimonio iniziale, hanno contribuito alle necessarie iniziative di promozione;
- b) sono soci benemeriti tutte le persone o enti, pubblici e privati che per speciali apporti, attività specifiche di sostegno, capacità ed indiscusso prestigio professionale, competenza ed esperienza rendano significativi contributi allo sviluppo ed alla crescita dell'Associazione;
- c) sono soci ordinari coloro che ne facciano esplicita richiesta al C.d.A.. L'inclusione nella categoria dei soci di cui al punto b) avviene su proposta e delibera del C.d.A., sentito il parere degli interessati. Il socio può essere escluso per gravi motivi se ha comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione. L'esclusione viene deliberata dal C.d.A. con provvedimento motivato.

Art. 6 - Doveri e diritti dei soci

I Soci sono tenuti: a) al versamento della quota associativa; b) a partecipare a tutte le Assemblee ordinarie e straordinarie personalmente o, se impossibilitati, mediante delega; c) a contribuire agli scopi sociali partecipando all'attività nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal C.d.A.; d) ad osservare lo Statuto, il regolamento e le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal C.d.A.

I soci hanno diritto: a) di partecipare alla gestione dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dalle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali; b) a prendere visione dei libri dei verbali del C.d.A., delle Assemblee e del Revisore; c) a presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferiti alla gestione sociale; d) a disporre, almeno quindici giorni prima dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, di una copia del Bilancio annuale, della relazione degli Amministratori e di quella dei Revisori.

Art 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni o recesso, decesso ed esclusione. Il recesso è consentito al socio che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al C.d.A. di constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e di legge, legittimino il recesso. Oltre nei casi previsti dalla legge, il C.d.A., dandone comunicazione motivata all'Assemblea nella prima riunione utile, può escludere il socio che sia venuto meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non abbia osservato lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali, non abbia ottemperato agli obblighi assunti verso l'Associazione o si sia reso moroso nel pagamento della quota sociale. Il C.d.A. può inoltre escludere il Socio che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare l'Associazione, fomenti dissidi o disordini tra i soci o prenda parte, senza

preventiva autorizzazione scritta del Consiglio, ad associazioni e/o organizzazioni che svolgano attività contrastanti e/o non in linea con quelli dell'Associazione.

In caso di perdita della qualità di Socio la quota versata rimane intrasmissibile così come la stessa qualità di socio, senza alcuna eccezione in quanto la partecipazione associativa rimane imperniata sul carattere della personalità, per cui anche la relativa quota versata deve essere in ogni caso non trasmissibile, non trasferibile e non rimborsabile. Le eventuali quote non rimborsate vengono devolute nella riserva ordinaria.

Art 8 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote associative stabilite di anno in anno dal CDA;
- b) dalle convenzioni concluse con gli enti pubblici o privati;
- c) dai contributi di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- d) dai proventi di iniziative proprie dell'Associazione e basate su attività promozionali, artistiche e culturali e da ogni altra attività connessa a quelle istituzionali e destinata, sostanzialmente, al reperimento di fondi necessari per il proseguimento degli scopi associativi;
- e) dalla proprietà immobiliare e dalle rendite derivanti da dette proprietà;
- f) da qualsiasi altra donazione o lascito testamentario;
- g) dai finanziamenti a destinazione vincolata su specifici progetti da parte di enti pubblici e/o privati.

Art 9 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 30 aprile deve essere predisposto il Bilancio d'Esercizio dal quale si evince la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse ad esse. Entro il 30 aprile devono essere predisposti, inoltre, una relazione dell'attività svolta e il Bilancio di Previsione per l'esercizio corrente. Il bilancio, unitamente alla relazione, è approvato dall'Assemblea. Essendo escluso ogni scopo di lucro, gli utili e gli avanzi di gestione sono utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad essi direttamente connessi. Non è possibile distribuire fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, fatte salve le deroghe stabilite dalla legge.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero cedere beni o prestare servizi a condizioni più favorevoli, in ragione della loro qualità, a amministratori, soci, associati, partecipanti e a coloro che, a qualunque titolo, operano per l'Associazione o ne fanno parte, fatte salve le deroghe stabilite per persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, revisori dei conti, dipendenti o soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'Associazione o che siano legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'Associazione. E' vietato l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza ragioni valide, sono superiori al loro valore normale.

Mattia Mainardi

Davide Savelli

Carlo Valleri

DF

Fl. Luteran

Corrado Valleri

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal CDA o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Art. 10 - Organi ufficiali e durata delle cariche sociali

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.); c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario; f) il Collegio dei Probiviri; g) l'Organo di controllo. Le cariche sociali hanno durata triennale e possono essere riconfermate.

Art. 11 - Assemblea

Fanno parte dell'Assemblea tutti i soci. L'Assemblea si raduna in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il primo semestre ed ogni qual volta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In seduta straordinaria si raduna ogni qual volta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci. Essa viene convocata preferibilmente presso la sede sociale con avviso, concernente l'ordine del giorno, posto nella bacheca della sede operativa dell'Associazione almeno cinque giorni prima della seduta.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione;
- e) la nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, in seduta ordinaria quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti ed in seduta straordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

[Signature]

Carlo Vassallo

[Signature]

Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deleghe sono ammesse in numero di una per socio. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci almeno trenta giorni prima dell'adunanza ed in regola con la quota associativa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A., in mancanza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano del C.d.A. presente. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato al momento dell'apertura dei lavori.

Mattia Mainardi

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Il C.d.A. è composto da tre membri a sette membri, la maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni inerenti la redazione del Bilancio. L'assenza ingiustificata di ciascun componente per più di tre sedute consecutive comporta automaticamente la decadenza della carica. Il C.d.A. si riunisce preferibilmente presso la sede sociale. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto: L'organo di controllo.

Dario Savelli

Il C.d.A. ha le seguenti attribuzioni:

- a) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 11 documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- c) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- d) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- e) delibera sull'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) d) nomina il Vicepresidente, il Tesoriere e l'eventuale Comitato Esecutivo;
- g) delibera l'esclusione dei soci;
- h) stipula accordi, convenzioni, contratti;
- i) assicura il buon funzionamento di tutte le iniziative in atto;
- j) delibera la nomina dei soci di cui all'art. 5, lett. b).
- k) Il C.d.A. si riunisce periodicamente e comunque almeno due volte l'anno. Esso è convocato con preavviso di almeno cinque giorni, posto nella bacheca della sede operativa dell'Associazione, ma in caso di urgenza, i termini possono essere abbreviati a tre giorni. Per i componenti del C.d.A. valgono le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del C.C. Ai membri del C.d.A. è riconosciuto solo il rimborso delle spese vive sostenute per conto dell'Associazione.

Luca Lullo

Art. 13 - Il Presidente

Rappresenta legalmente l'Associazione, la cui attività sovrintende, presiede il C.d.A., indice e presiede le riunioni dell'Assemblea e del C.d.A. fissandone l'ordine del giorno, attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Ha i poteri di compiere, nei casi di necessità e di urgenza, atti di ordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte dell'organo competente. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente o in mancanza dal componente più anziano del C.d.A.. Per la prima volta viene nominato nell'atto costitutivo.

Art. 14 - Il Segretario

Plm

Aff. Luluran

Corrado Savelli

E' nominato dal C.d.A.. Collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del C.d.A. e ne redige i verbali. Coordina l'ufficio amministrativo-gestionale dell'Associazione, di concerto con il Presidente del C.d.A.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Tutte le controversie sociali tra associati e fra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex-bono ed ex-aequo, senza formalità di procedura e quali mandatarî ad esprimere la volontà delle parti contendenti.

Art. 16 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel regolamento interno si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il Presidente



Il Segretario

